

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

DISPOSITIVO

Sentenza n. 14/22

L'anno 2022, il giorno 14 del mese di ottobre, in collegamento da remoto tramite *Google meet*, si riunisce la Corte Sportiva d'Appello, composta dai sigg.ri:

Claudio Zucchelli	Presidente
Raffaele Potenza	Componente
Giulio Veltri	Relatore

con l'assistenza del segretario, dott. Francesco Pantano.

Nel reclamo in appello, proc. CS9/22 presentato da Team Driver Racing Kart - avverso la decisione 155 dei CC.SS. della pista di Castelletto di Branduzzo del Campionato Italiano karting categoria Mini, pronuncia la seguente

SENTENZA

MOTIVAZIONI

La Società Sportiva Dilettantistica Team Driver Racing Kart, concorrente al Campionato Italiano Karting (di seguito il concorrente o anche il reclamante), ha proposto reclamo avverso la decisione n. 155 resa in data 24 luglio 2022 dal Collegio dei Commissari Sportivi del Kartodromo di Castelletto di Branduzzo (PV) con cui, a conclusione di Gara 1 della Categoria MINI Gr.3, è stata applicata la sanzione di "5 sec. di penalità" nella sessione sopra indicata>> al kart n.44 condotto da Filippo Sala, con conseguente retrocessione del concorrente, dalla prima alla dodicesima posizione.

A supporto del reclamo il concorrente ha dedotto: a) in via preliminare di non avere mai ricevuto la notificazione della decisione; nel merito: b) l'insussistenza dei fatti addebitati quali illecito sportivo; c) La mancata indicazione, fra le sanzioni codificate dall'art.25 del Regolamento Sportivo di Settore Karting, della penalità di 5 secondi per tamponamenti o contatti tra le vetture.

Nel giudizio si è costituita la Procura federale e ha concluso per la reiezione del gravame.

Il reclamo è stato trattenuto in decisione all'udienza del 14 ottobre 2022.

All'esito della camera di consiglio, il Collegio ha reso pubblico il seguente dispositivo: "Respinge il reclamo. Dispone l'incameramento del deposito cauzionale. Deposito motivazioni a 10 giorni".

Di seguito le motivazioni:

Dev'essere preliminarmente esaminato il profilo della tempestività del reclamo.

In forza del comma 2 dell'art.23 del Regolamento di Giustizia Sportiva "Il termine per l'impugnazione delle decisioni dei Collegi dei Commissari Sportivi/Giudice Unico, in ossequio a quanto previsto dal Codice FIA, è di 96 ore dal momento in cui è stata data, sul campo di gara, comunicazione scritta dell'intenzione di appellare da formalizzarsi entro un'ora dalla notifica della decisione medesima".

La notifica della decisione è quindi l'ineludibile presupposto dal quale scattano gli oneri previsti a pena di decadenza in capo ai soggetti che intendano adire il giudice sportivo. I termini sono stringenti, a garanzia della stabilità dei risultati sportivi (un'ora per il preavviso e successive 96 per l'impugnazione) sicchè non può esservi incertezza sull'effettività della notifica e sull'esatto momento in cui essa è avvenuta. Proprio in ragione di quanto detto è da ritenersi l'attività di notificazione è da ritenersi infungibile e non può essere sostituita da adempimenti diversi e generici (ad es. pubblicazione sull'albo virtuale di gara) dei quali si sia eventualmente fatto cenno in sede di briefing, che non diano garanzia circa l'effettiva comunicazione della sanzione, nonchè certezza in ordine al tempo in cui essa è entrata nella sfera di percepibilità del sanzionato.

Nel caso di specie è pacifico che la decisione non sia stata notificata. A nulla valgono le osservazioni della Procura circa un presunto avviso dato dai commissari in sede di briefing, né le allegazioni della stessa Procura circa una sostanziale piena conoscenza della contestazione, realizzatasi in capo al concorrente, a prescindere dalla mancata notificazione.

L'eccezione di tardività del reclamo non può dunque essere accolta.

Nel merito il ricorso è tuttavia infondato. La decisione contestata è così motivata: "Il Conducente teneva un comportamento scorretto avverso altro Conducente. Nei pressi della MP5 il conducente n. 44 tamponava il conducente n. 91".

La tesi del reclamante è che non vi sarebbe stato alcun tamponamento, né contatto. Piuttosto sarebbe accaduto che in prossimità della curva n.5, Roman Kamyab, Conducente del kart n.91, avrebbe ritardato l'entrata, frenando con troppa decisione e, per l'effetto, sbandando verso destra, sì da allargarsi in uscita di curva, consentendo al kart n. 44 condotto da Filippo Sala, di superarlo al termine della stessa, con manovra non suscettibile di censura alcuna.

Siffatta dinamica sarebbe evincibile dalla documentazione video ufficiale della gara, la quale non mostrerebbe alcuna reazione dell'autovettura n. 91, o del pilota al comando, compatibile con un tamponamento o anche con una lieve spinta da tergo da parte del Kart 44.

Il Collegio è di diverso avviso. Dalla sequenza dei fotogrammi esaminati si evince che poco prima dell'ingresso in curva, il kart 44, letteralmente "incollato" al kart 91 in quel momento al comando, compie un rapido spostamento di traiettoria verso sinistra, agganciando verosimilmente per un istante con la parte anteriore dx del proprio musetto la parte posteriore sx del kart 91, che di conseguenza scoda sensibilmente, così perdendo la traiettoria e lasciando spazio all'interno della curva per il sorpasso, che in effetti avviene. Trattasi probabilmente di un minimo contatto, la cui dinamica è tuttavia compatibile con l'ampia nozione di "incidente" contenuta nell'art. 26 del regolamento sportivo Karting, ossia qualsiasi "fatto" o "azione" segnalata ai Commissari sportivi o da questi rilevata, viepiù ove si consideri che dall'azione è derivato un vantaggio per il conduttore del kart 44, consistente nell'agevolata operazione di sorpasso.

Priva di pregio è la censura con la quale si stigmatizza la violazione del principio di legalità e in particolare il suo precipitato di stretta tipicità della sanzione.

Il regolamento sportivo karting all'art. 24 prevede fra le sanzioni applicabili le "penalità in tempo", richiamando in proposito l'art. 216 bis del RSN. E' pur vero che l'art. 25 della medesima fonte elenca altresì una serie di sanzioni specifiche (correlate strettamente al fatto) denominate "sanzioni codificate", ma esse certamente non esauriscono il range di sanzioni comminabili, né i fatti potenzialmente rilevanti. Piuttosto sono utili a circoscrivere un'area di inappellabilità (cfr in proposito art. 24 primo periodo).

Il reclamo deve dunque essere respinto, con conseguente incameramento del deposito cauzionale.

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone l'incameramento del deposito cauzionale.

Così deciso, in videoconferenza, il 14 ottobre 2022

Il Relatore

G. Veltri

Il Presidente

C. Zucchelli